

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

**Settore finanze e personale**

Servizio contabilita' e tributi

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 27.11.98,  
modificato con C.C.13/99-CC.2/2000-CC. 14 / 2001-CC 3/2002 – CC 25/2007

## CAPO 1

### PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

#### ART.1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento , adottato ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446/97, stabilisce le modalita' di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonche' di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.(Modificato con atto CC.13/99)

In particolare, disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati
- occupazioni di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici se servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base della tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che producono;

C) le modalita' di determinazione delle tariffe autonome per casi particolari;

D) le modalita' ed i termini per il pagamento del canone;

E) gli accertamenti e le sanzioni;

F) la disciplina transitoria .

## **ART. 2**

### **Concessioni/Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione o l'esistenza di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Le occupazioni di cui al comma 1 consentono un uso particolare dei predetti beni, al quale segue una corrispondente riduzione del godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

## **Art. 3**

### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per le occupazioni, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in ogni sua fase.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è regolato dai principi generali vigenti in materia e deve essere coordinato e integrato con le disposizioni del D.Lgs. n.285/92, recante il nuovo codice della strada, nonché della legge n.241/90.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento le occupazioni effettuate con veicoli in apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli e da commercianti su aree pubbliche negli appositi spazi del mercato settimanale riservati alle presenze giornaliere.

## **Art. 4**

### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio degli atti di cui all'art.3 ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'amministrazione. La domanda deve essere redatta in carta legale, tranne che dai soggetti di cui all'art.16 dell'All.B al D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni. Deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale qualora il richiedente sia persona fisica. Nel caso di soggetto diverso deve essere indicata la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale e numero partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda ;
- b) individuazione specifica dello spazio o dell'area il cui uso è oggetto della richiesta;
- c) entità in metri quadrati o lineari e data dell'occupazione;
- d) uso particolare al quale intende assoggettare lo spazio o area;
- e) descrizione particolareggiata delle opere da eseguire, se l'occupazione comporta la costruzione e

il mantenimento sul suolo pubblico di manufatti;

f) impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni del presente regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che l'amministrazione ritenesse opportuno richiedere in relazione, alla natura dell'occupazione.

## **Art. 5**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. L'amministrazione, può, infatti ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 15 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo posta, il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricevimento della stessa risultante dalla registrazione presso il protocollo dell'amministrazione.

## **Art. 6**

### **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede nel termine di 10 giorni all'esame preliminare della stessa e al controllo dei documenti allegati. Richiede al responsabile del servizio tributario la redazione della nota di spesa relativa all'occupazione richiesta se occupazione permanente.

2. Ove la domanda risulti incompleta o carente negli elementi essenziali, il responsabile formula all'interessato, entro il termine di cui al comma 1°, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a documentare la richiesta. La richiesta deve contenere l'indicazione del termine perentorio di cui al comma 3.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dagli interessati nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al 2. In caso contrario, la domanda viene archiviata senza dar seguito al procedimento.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo

5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede a inoltrarla ai competenti uffici dell'amministrazione dei quali, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, di cui all'art. 5 comma 2 è di 30 giorni.

### **Art.7** **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, al termine dell'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo nei 5 giorni successivi con l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o di diniego della stessa.

2. La nota della determinazione del canone di concessione deve far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art.63, comma 1, del D.Lgs. n.446/97.

### **Art. 8** **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del servizio con previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo, ove necessario per la natura dell'occupazione;
- deposito cauzionale, nei casi in cui sia richiesto ai sensi dell'art.10,1 comma 2.1

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tenuto conto delle particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione non produce interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento e viene restituita nel termine di 30 giorni dalla data della verifica da parte dell'ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione in assenza di danni.

### **Art. 9** **Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere:

- la specifica indicazione dei destinatari;
- la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi a carico del concessionario.

## **Art. 10**

### **Principali obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione, concernenti le modalità di uso delle aree e degli spazi ai quali si riferisce.

2. Ove l'occupazione comporti l'esecuzione di scavi o la costruzione di manufatti, è altresì fatto obbligo al concessionario di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dagli scavi o dalle costruzioni siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati e materiali di risulta della costruzione.

3. E' fatto obbligo al concessionario di utilizzare l'area o lo spazio concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. E' fatto obbligo al concessionario di custodire atti e documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e esibirli a qualsiasi richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di scorrimento, distruzione o sottrazione di tali atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, che provvederà a rilasciarne duplicati a spese dell'interessato.

## **Art. 11**

### **Revoca o modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in ogni momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione

Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

In caso di occupazione permanente, se l'occupazione è già iniziata, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'art.8, comma 2.

## **Art. 12**

### **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso, per esempio a causa di abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la

concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;

- violazione degli obblighi previsti dall' atto di concessione/autorizzazione, per esempio manutenzione, particolari. prescrizioni, ecc.;

- mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste dal regolamento.

### **Art. 13**

#### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione.

2. Quando il titolare della concessione/autorizzazione trasferisce a terzi la propria attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato a attivare non oltre 10 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, con indicazione degli elementi di cui all'art.4.

3. Nella domanda di cui al comma 2 devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 14**

#### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può chiedere il rinnovo della stessa, prima della scadenza, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità di cui all'art. 4 almeno due mesi prima della scadenza, in caso di occupazioni permanenti, e di 3 giorni, in caso di occupazioni temporanee

3. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione da rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in generale dagli artt.5, 6 e 7.

### **Art. 15**

#### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei detti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

## **Art. 16** **Occupazioni d'urgenza**

1. L'occupazione di suolo pubblico può aver luogo senza preventiva autorizzazione, nei casi di emergenza o di obiettivi necessità, sempreché ne sia fornita immediata comunicazione e prova all'amministrazione. L'interessato, contestualmente all'occupazione e' obbligato ad attivare la normale procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 per le occupazioni abusive.

## PARTE II- DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

### Art.17 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato ai sensi degli articoli seguenti, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su strade, corsi, piazze, mercati, anche attrezzati e comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono di competenza comunale il rilascio delle concessioni/autorizzazioni, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, relativi ai tratti delle strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, ai sensi dell'art. 26 - comma 3° del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualsiasi genere, compresi cavi, condutture e impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infine di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi, vetrine o ingressi, non stabilmente collegate al suolo. Non è altresì applicabile:

- a) alle occupazioni realizzate dall'amministrazione ed enti pubblici, **dalle società gestori di pubblici servizi a partecipazione totalmente pubblica**, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali, culturali o promozionali;

*(comma modificato con atto CC. 25 del 19.2.2007)*

b) alle occupazioni derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione ;

c) alle occupazioni realizzate mediante insegne, striscioni, stendardi o altri mezzi pubblicitari similari qualora non siano ancorati o fissati al suolo;

d) alle occupazioni realizzate con gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ancorchè ancorati o fissati al suolo.

e) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;

f) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

g) le occupazioni effettuate dai partiti politici;

h) occupazione effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87-comma1 - lett.c del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n. 917, per finalità

specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

i) occupazioni temporanee effettuate da attività commerciali con insediamento fisso nelle manifestazioni organizzate per valorizzare il territorio comunale:

- Maggio campigliese ( nei giorni di attivazione della zona a traffico limitato)
- Sagra del fungo e schiaccia alla campigliese ( nei giorni di attivazione della zona a traffico limitato)
- Fiera del 26 Agosto –Fraz. Venturina

Dette occupazioni possono estendersi per la lunghezza del fronte vetrina con una profondità di ml. 1,50 ( a condizione che rimanga libero il marciapiede per ml.1,50 dal bordo strada per garantire l'accesso invalidi )  
( lettera i) inserita con CC. 14/2001 )

### **Art.18**

#### **Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche se abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. L'occupazione e' arrotondata al metro superiore.

2. La titolarità del provvedimento , per il quale è dovuto il pagamento del canone, spetta in solido al soggetto che pone materialmente in atto l'occupazione e al soggetto nell'interesse o per conto del quale l'occupazione è stata realizzata.

### **Art. 19**

#### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione , non sia inferiore all'anno . Le frazioni superiori all'anno sono computate proporzionalmente all'anno stesso. Le occupazioni permanenti non possono comunque avere durata superiore a 29 anni.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata , risultante dal provvedimento di autorizzazione , è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale redatto da un pubblico ufficiale, sono sempre considerate temporanee.

### **Art. 20**

## **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in relazione all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, distinguendosi tra il territorio del comune capoluogo e quello delle frazioni e dei nuclei abitati, come da cartografia approvata con atto consiliare n. 99 del 29.6.94,esecutivo.

2. La tariffa per il territorio appartenente alla 2° categoria è ridotta del 20% rispetto alla tariffa base.

### **Art. 21**

#### **Determinazione della misura di tariffa base**

#### **A-OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici , il canone annuo per metro quadrato o lineare è determinato con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa. In sede di prima occupazione la tariffa base e le tariffe autonome sono quelle indicate nell'allegato A, costituente parte integrante del presente regolamento.Non e' rilevante l'occupazione inferiore ad un metro con fioriere.

#### **B- OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è quella indicata nell'allegato "A" costituente parte integrante del presente atto. La tariffa si applica a giorno, a metro quadrato o lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe in allegato stabilendo le seguenti fasce orarie:

-08.00/14.00

-14.00/20.00

- 20.00 in poi

Non sono assoggettate a canone le occupazione con tende o simili, fisse e retrattili e le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico (*Modificata con atto C.C. 2/21.2.2000*)

### **Art.22**

#### **Riduzioni**

1. Per le occupazioni permanenti sono stabiliti i seguenti moltiplicatori per alcune specifiche occupazioni:

a) per occupazioni con passi carrabili e aree e di sosta vietata per accesso a proprieta' privata

riduzione del 50%

b) per occupazioni con passi carrabili per accesso a distributori di carburanti tariffa ridotta al 30%

c) occupazione soprasuolo tariffa ridotta al 30%

2. Per le occupazioni temporanee sono stabiliti i seguenti moltiplicatori per alcune specifiche attività:

a) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50%. Per le occupazioni ricorrenti nell'anno solare può essere stipulata apposita convenzione con canone anticipato ridotto del 50% non rimborsabile.

b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base è ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Per le occupazioni effettuate nell'area sterrata identificata per tale uso nella zona industriale della Fraz. Venturina si applica la tariffa per le aree di 2<sup>a</sup> categoria.

c) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50%

d) per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a 1/3

e) per le occupazioni nell'esercizio di attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%

## **Art. 23**

### **Modifiche delle tariffe e del canone**

1. Le tariffe indicate nel presente regolamento, allegato A, possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, in sostituzione di quelle indicate, senza necessità di seguire la procedura prevista per le variazioni agli atti regolamentari.

## **Art. 24**

### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

#### **A. OCCUPAZIONI PERMANENTI**

##### *A1. Passi carrabili. Definizione*

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione, sono considerati passi carrabili i manufatti costruiti, ancorché senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare

l'accesso alle proprietà private.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazioni del canone, salvo che gli interessati non chiedano la concessione di un'area antistante di divieto di sosta indiscriminata, area che non potrà essere di ampiezza inferiore alla porta di accesso e di profondità non superiore a 2 metri. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione dello stesso. La spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Il canone di concessione dovuto per i passi carrabili è determinato dalla larghezza degli stessi per la tariffa fissata per metro lineare, con arrotondamento della misura all'unità superiore.

Ove il passo carrabile sia costruito dall'amministrazione senza che il proprietario dell'edificio antistante lo abbia richiesto e non intenda comunque farne uso il canone non è dovuto e l'amministrazione provvede a ripristinare a proprie spese l'assetto stradale.

#### *A2. L'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.*

1. Ai fini della determinazione del canone, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto simile, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolati sulla base della lunghezza delle stesse, espressa in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, telefonia, ecc.) il canone annuale di concessione è determinato in via forfettaria, moltiplicando la specifica tariffa per il numero delle utenze dell'anno precedente per i primi tre anni di applicazione del canone.

2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, cessate o iniziate nell'esercizio medesimo a prescindere dalla loro durata.

3. E' facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. Ove si tratti di servizi in rete, gestiti da concessionari dell'amministrazione, il canone di concessione non è dovuto qualora il Comune abbia mantenuto la proprietà delle reti stesse. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari infissi o ancorati al suolo, la superficie di riferimento, ai fini della determinazione del canone, è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, così come risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

5. Per le occupazioni del sottosuolo con cisterne, cantine, o costruzioni similari, il canone è dovuto sulla base dei metri cubi occupati, con arrotondamento all'unità superiore.

#### *A3. Occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti*

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti viene stabilita un'autonoma tariffa. La superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, così come risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## **B.OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

### *B1.Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere*

Nel corso dei lavori per la realizzazione di opere nel soprassuolo o nel sottosuolo, il canone è dovuto soltanto per la superficie del suolo occupata. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (per esempio, manutenzione, posa di cavi o conduttura, ecc.) è possibile richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo; il canone può essere determinato in via forfettaria sulla base di specifica convenzione, che terrà conto delle occupazioni effettivamente realizzate nel corso dell'anno precedente.

### *B2. Occupazioni nei mercati settimanali*

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione, rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali. Se nel corso dell'anno l'attività è ceduta ad altro commerciante, non è dovuto il canone qualora lo stesso sia stato regolarmente pagato dal cedente.  
(ultimo capoverso aggiunto con atto CC. 14/ 2001)

### *B3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante*

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. In tali occupazioni non vengono calcolate quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone giornaliero è quella corrispondente allo spazio occupato al momento di una singola sosta.

### *B4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia*

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre fare riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

### *B5.Parcheggi*

In occasione dell'adozione di eventuali atti concessori per l'utilizzo di parcheggi pubblici sarà determinata apposita tariffa per il pagamento del canone relativamente alla tipologia di utilizzo.

**Art. 25**  
**Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità**

1. Il canone di occupazione, in misura corrispondente alla superficie moltiplicata per la tariffa base su base giornaliera, è dovuto anche nei casi in cui ordinanze adottate dall'amministrazione per motivi di sicurezza o di salute pubblica impongano a soggetti normalmente tenuti al pagamento del canone la recinzione o la delimitazione comunque realizzate di uno spazio o di una area pubblica la cui occupazione comporterebbe il pagamento del canone ove realizzata a loro richiesta.

2. Il responsabile dell'emanazione dell'ordinanza è tenuto ad indicare tale onere nella stessa, precisando la misura del canone dovuto per ogni giorno di occupazione, ed a trasmettere copia della stessa al competente ufficio tributario dell'amministrazione.

**Art.26**  
**Criteri particolari di determinazione del canone**  
**( occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi)**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi o condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camli verette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata forfettariamente nella misura di Euro 0,81 ( lire 1.576) per ciascun utente con rivalutazione annua ISTAT relativa al mese di dicembre. *(Comma modificato con atto C.C. 3/30.1.2002)*

2. In ogni caso, la misura del canone annuo non può essere inferiore a € **516,46** precedenti lire 1.000.000. La medesima misura di € **516,46** precedenti lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1. . *(Comma modificato con atto C.C. 3/30.1.2002)*

3. Il numero delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno sul conto corrente postale intestato all' Ente indicando nella causale il riferimento all'art. 63 del Dlgs 446/97. *( Articolo modificato con atto C.C. 21/21.2.2000)*

**Art. 27**  
**Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto della concessione/autorizzazione la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato il 31 Marzo ( precedentemente Gennaio ) di ciascun anno, se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo su apposito conto corrente postale del Comune

intestato a: COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE”, con arrotondamento al decimale di Euro inferiore o superiore se la frazione e’ inferiore o superiore a 4 centesimi di Euro . *(Comma modificato con atto C.C. 3/30.1.2002)*

2. Per la occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla diversa data stabilita nello stesso provvedimento, con le modalità di cui al comma 1.

3. Per importi superiori a lire 2 milioni il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, per gli anni successivi al primo , può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, da versare entro i mesi di Marzo e Giugno di ciascun anno. Analoghe modalità di pagamento potranno essere adottate per le occupazioni ricorrenti del mercato settimanale. *(Comma modificato con atto C.C. 3/30.1.2002)*

4. Il versamento del canone sia temporaneo che permanente puo’ essere effettuato presso le casse dell’ ufficio tributi e Polizia municipale con terminali POS presentando comunque il modello di bollettino postale compilato. Non si da luogo al pagamento qualora la somma complessiva da versare non superi i 2 €.*(Comma inserito con atto C.C. 3/30.1.2002)*

## **Art. 28 Sanzioni.**

1. Per l’omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al **pari al 30% del canone** \* .

*\*(comma modificato con atto CC 25 del 19.2.2007)*

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l’inadempimento, protratto oltre 10 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione del canone, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso il pagamento nell'ipotesi di mancato versamento alla scadenza prevista nell’art. 27, comma 1 o nel caso di una singola rata protrattosi per oltre 30 giorni.

**3. Per il ritardato pagamento del canone nel limite di 10 giorni dalla scadenza prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'1% del dovuto.***(comma annullato con atto CC 25 del 19.2.2007)*

4. Alle occupazioni abusive si applica un’indennita’ pari al canone **maggiorato del 30%** \*. A tali occupazioni si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’indennita’ stessa nonche’ quelle accessorie stabilite dall’art. 20, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 285/92 nella misura minima ivi prevista con ripristino a proprie spese. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, quelle temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi del precedente art. 12, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo. *(Modificato con CC. 13/99)*

*\*(comma modificato con atto CC 25 del 19.2.2007)*

## **Art. 29**

### **Accertamenti. riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere entro 30 giorni. Sono a carico del contribuente le spese postali per raccomandata con avviso di ricevimento e la somma equivalente in caso di notifica diretta tramite messo.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione dell'occupazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente 2

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6 del D.Lgs n. 446/97, con le modalità previste nel vigente Regolamento delle Entrate Patrimoniali.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza all'amministrazione le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di **5anni\*** dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

*(comma modificato con atto CC 25 del 19.2.2007)*

## **Art. 30**

### **Funzionario responsabile**

1. Il responsabile dell'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa, e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

## **Art. 31**

### **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, semprechè la stesse non siano

in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso, si considerano automaticamente rinnovate e sono assoggettate alla complessiva disciplina del presente regolamento. Eventuali condizioni o clausole in contrasto con il presente regolamento diventano prive di efficacia. Il concessionario può comunque chiedere il rilascio di una nuova concessione che disciplini ex novo i Rapporti sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

2. Per l'anno 1999 la scadenza annua prevista dall'art. 27 e' posticipata al 31 Maggio 1999. *(Modificato con atto C.C. 13/99)*

### **Art. 32** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

## **ALLEGATO "A"**

### **TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 2001**

\*\*\*\*\*

#### **A. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

##### **1-Tariffa oraria per occupazioni temporanee suddivisa per fasce**

1" Categoria lire 333,3 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L.2000)

2" Categoria lire 266,6 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L.1600)

1" Categoria lire 125,0 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L. 750)

2" Categoria lire 100,0 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L. 600)

1" Categoria lire 20,83 mq/ora fascia oraria 20.00 in poi (L.250)

2" Categoria lire 16,66 mq/ora fascia oraria 20.00 in poi (L.200)

La tariffa e' applicata con il limite minimo di L. 150 al metro quadro al giorno per qualunque categoria.

##### **2-Tariffa per occupazioni temporanee di SUOLO**

1" Categoria lire 3.000 a mq. o ml. a giorno

2" Categoria lire 2.400 a mq. o ml. a giorno

##### **3- Tariffa occupazione temporanea ricorrente o superiore a 15 giorni**

1" Categoria lire 1.500 a mq. a giorno

2" Categoria lire 1.200 a mq. a giorno

##### **4-Tariffa per occupazioni temporanee di spazi e aree soprastanti e sottostanti il suolo**

1" Categoria lire 1.000 a mq. o ml. a giorno

2" Categoria lire 800 a mq. o ml. a giorno

1" Categoria lire 66,66 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L.400)

2" Categoria lire 58,33 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L.350)

1" Categoria lire 66,66 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L.400)

2" Categoria lire 58,33 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L.350)

1" Categoria lire 16,66 mq/ora fascia oraria 20.00 in poi(L.200)

2" Categoria lire 8,33 mq/ora fascia oraria 20.00 in poi(L.100)

La tariffa e' applicata con il limite minimo di L.150 per metro quadro al giorno per qualunque categoria.

#### **5-Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA DI COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE (anche in occasione di fiere)**

1" Categoria lire 1.500 a mq. o ml. a giorno

2" Categoria lire 1.200 a mq. o ml. a giorno

1" Categoria lire 166,65 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L.1000)

2" Categoria lire 133,3 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L. 800)

1" Categoria lire 62,5 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L. 375)

2" Categoria lire 50 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L. 300)

1" Categoria lire 10,4 mq/ora fascia oraria 20 in poi (L. 125)

2" Categoria lire 8,33 mq/ora fascia oraria 20 in poi (L. 100)

La tariffa e' applicata con il limite minimo di L.150 al metro quadro al giorno.

#### **6-Tariffa occupazione temporanea per ATTIVITA' EDILI (riduzione fino al 50%)**

1" Categoria lire 1.500 a mq. a giorno

2" Categoria lire 1.200 a mq. a giorno

1" Categoria lire 166,65 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L.1000)

2" Categoria lire 133,3 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L. 800)

1" Categoria lire 62,5 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L. 375)

2" Categoria lire 50 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L. 300)

1" Categoria lire 10,4 mq/ora fascia oraria 20 in poi (L. 125)

2" Categoria lire 8,33 mq/ora fascia oraria 20 in poi (L. 100)

La tariffa e' applicata con il limite minimo di L.150 al metro quadro al giorno.

#### **7-Tariffa occupazione temporanea SUOLO E SOPRASUOLO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (riduzione 80%)**

1" Categoria lire 600 a mq. a giorno

2" Categoria lire 480 a mq. a giorno

1" Categoria lire 16,67 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L.100)

2" Categoria lire 13,33 mq/ora fascia oraria 08.00-14.00 (L. 80)

1" Categoria lire 66,67 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L.400)

2" Categoria lire 53,35 mq/ora fascia oraria 14.00-20.00 (L.320)

1" Categoria lire 8,33 mq/ora fascia oraria 20.00 in poi (L.100)

2" Categoria lire 6,66 mq/ora fascia oraria 20.00 in poi (L. 80)

La tariffa e' applicata con il limite minimo di L.150 per metro quadro al giorno per qualunque categoria.

ulteriori riduzioni: 50% fino a mq. 100

25% da 101 a 1.000 mq.

10% oltre i 1.000 mq

### **8-Tariffa occupazione temporanea di SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUITTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE.**

1) - Categoria unica - fino ad un km. lineare di durata non superiore a 30 giorni £. 10.000.

a) - occupazioni superiori ad un km. lineare di cui al punto 1) (maggiorazione del 50) £. 15.000.

b) - occupazioni di durata superiore di cui al punto 1) la tassa è maggiorata delle seguenti misure:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni (maggiorazione 30%)

- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni (maggiorazione 50%)

- occupazioni di durata superiore a 180 giorni (maggiorazione 100%)

### **9-Tariffa per occupazione PERMANENTE E TEMPORANEA ECCELENTE I 1.000 MQ. (riduzione al 10 %):**

- permanente lire 4.300 a mq. all'anno

- temporanea lire 300 a mq. all'anno

## **B. OCCUPAZIONI PERMANENTI**

### **10-Tariffa occupazione permanente SUOLO PUBBLICO**

1" Categoria lire 43.000 a mq. all'anno

2" Categoria lire 34.400 a mq. all'anno

### **11-Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI**

1" Categoria lire 21.500 a mq. all'anno

2" Categoria lire 17.200 a mq. all'anno

### **12-Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**

1" Categoria lire 12.900 a mq. all'anno

2" Categoria lire 10.320 a mq. all'anno

### **13-Tariffa occupazione permanente di AREE CON CONCESSIONE DI SOSTA VIETATA PER ACCESSO ALLA PROPRIETA' PRIVATA**

1" Categoria lire 21.500 a mq. all'anno

2" Categoria lire 17.200 a mq. all'anno

### **14-Tariffa per occupazione permanente di SOPRASUOLO**

1" Categoria lire 14.333 a mq. all'anno

2" Categoria lire 11.466 a mq. all'anno

### **15-Tariffa occupazione permanente SEGGIOVIE O FUNIVIE**

Tariffa unica.....lire 100.000 per Kml (massimo Kml 5)

### **16-Tariffa occupazione permanente APPARECCHI DISTRIBUZIONE TABACCHI**

a) centro abitato.....£. 20.000.= all'anno

b) zona limitrofa.....£. 15.000.= all'anno

c) frazioni, sobborghi e

zone periferiche.....£. 10.000.= all'anno

### **17-Tariffa occupazione permanente di SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUOTTE CAVI ED IMPIANTI IN GENERE.**

Comune fino a 20.000 abitanti

L. 1.500 per numero utenze al 31 dicembre dell'anno precedente con rivalutazione ISTAT annua

**18-Tariffa per occupazione PERMANENTE E TEMPORANEA ECCEDENTE I 1.000 MQ.  
(riduzione al 10%):**

- permanente lire 4.300 a mq. all'anno
- temporanea lire 300 a mq. all'anno